



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31/07/2020

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
OGGETTO: L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore diciotto e minuti zero nel Salone Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito in call conference il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO - Presidente	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere	Sì	
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere	Sì	
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere	Sì	
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere	Giust.	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere	Sì	
MALINVERNI ANGELO - Consigliere	Sì	
CRIVELLI MAURO - Consigliere	Sì	
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere	Sì	
DELBO' DARIO - Consigliere	Sì	
	Presenti	Assenti
	10	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO.

Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to: Dott. ZANZOLA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 31.07.2020

Il responsabile del servizio interessato
F.to: DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 31.07.2020

Il responsabile del servizio contabile
F.to: Dott. Stefano Zanzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18;

Premesso che, l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

Visti:

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ha altresì stabilito che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge n. 160/2019;

l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, i quali disciplinano la nuova IMU;

l'art. 1, comma 777, della citata Legge n. 160/2019, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'IMU.

Fatto presente che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito regolamento come da documento qui allegato quale parte integrate e sostanziale.

Considerato di doverne disporre l'adozione da parte del Consiglio Comunale che ne ha specifica competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) ed f), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Richiamati:

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -*

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Considerato che l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.*

Visto il DL Rilancio n. 34/2020, che all'art. 138 prevedeva l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, convertito nella L. n. 77/2020 che, all'art. 106 comma 3 bis, prevede la proroga al 30 settembre 2020 del termine di approvazione del bilancio.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPONE AL CONSIGLIO

- a. di approvare, conseguentemente, il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019, composto da n. 24 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b. di dare atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;
- c. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento esecutivo occorrente per dare compiuta esecuzione all'adottanda deliberazione, compresa la sua pubblicazione e quella del regolamento con essa approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco

Si registrano i seguenti interventi:

-Consigliere Delbò : richiede se è stato stimato il valore delle maggiori somme che saranno introitate con le nuove tariffe IMU; come mai è stata applicata la tariffa massima di legge.

Risponde il Sindaco precisando che le tariffe sino al 2018 sono rimaste nella misura minima di legge del 7,6 per mille, nel 2019 in relazione alla contrazione dei trasferimenti statali sono state incrementate al 9 per mille e nel 2020 in relazione alla chiusura del rendiconto 2019 in disavanzo sono state incrementate al 10,60 secondo quanto già previsto in sede di approvazione del DUP dove si erano stabiliti i tempi di rientro finanziario.

La maggiore somma ammonta a circa 12.000 euro totalmente assorbito dal debito finanziario di risanamento del bilancio.

Delbò replica segnalando che due anni fa il Comune era in avanzo .

Il Sindaco e l'assessore Fizzotti delineano la forte contrazione dei contributi erariali passati nel giro di alcuni anni da 158.434 euro a 64.730 e il basso livello di fiscalità locale mantenuto invariato per diversi anni.

Il Consigliere Delbò rileva che i trasferimenti li hanno ridotti anche ad altri Comuni (Recetto e Villata) che hanno delle aliquote più basse.

L'assessore Fizzotti evidenzia che vanno verificate le singole realtà, la presenza di attività industriali e terziarie possono incidere molto, non sono stati presi in esame gli aggiornamenti tariffari dei paesi limitrofi. Il valore delle tariffe non è stabilito nella misura massima.

Il Sindaco rappresenta che il Comune di San Nazzaro è un paese bellissimo; non si rilevano fonti di inquinamento da insediamenti industriali, sono state fatte nel tempo delle scelte di carattere urbanistico diverse che privilegiano la qualità della vita ed il rispetto della natura.

Delbò chiede le ragioni per le quali non siano state previste delle riduzioni per gli anziani in casa di riposo e per i fabbricati destinati alla vendita o agevolazioni per gli alloggi concessi in comodato gratuito ai figli.

Il Sindaco precisa che la prima casa per gli anziani in casa di riposo è già esente per legge, la riduzione riguarderebbe le seconde case. Inoltre l'aliquota dello 0,25 è stata prevista per i fabbricati destinati alla vendita nei limiti di legge per incentivare la vendita essendo fermi da diversi anni.

L'assessore Fizzotti evidenzia che si è optato per la scelta di aiutare le persone bisognose, con aiuti economici socio assistenziali, essendo peraltro già la prima casa esente per legge .

Il Consigliere Crivelli chiede quanti sono le persone in difficoltà seguite dal Comune .

Fizzotti precisa che sono circa una ventina che beneficiano di aiuti economici, l'art 23 del Regolamento inoltre prevede delle rateizzazioni per coloro che sono in difficoltà.

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo ampia discussione, con votazione favorevole di n. 6 consiglieri, contraria di n. 4 consiglieri (Malinverni Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo, Delbò Dario) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- a. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- b. di approvare, conseguentemente, il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019, composto da n. 24 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- c. di dare atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;
- d. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento esecutivo occorrente per dare compiuta esecuzione all'adottanda deliberazione,

compresa la sua pubblicazione e quella del regolamento con essa approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con con votazione favorevole di n. 6 consiglieri, contraria di n. 4 consiglieri (Malinverni Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo, Delbò Dario) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì 31/07/2020

Il Presidente
Dott. F.to : ZANZOLA STEFANO

Il Vice Segretario Comunale
F.to : DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 07-ago-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to: Sara Perri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-ago-2020 al 22-ago-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 07-ago-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. PIERO GAETANO
VANTAGGIATO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Vice Segretario Comunale